



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.21/06/2017.0120356.U

Fasc. n. 016.001.004-279

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Loro sedi

M.D.G.		
Procura Generale della Repubblica - Salerno Ufficio di Registrazione		
N. 2913	22 GIU 2017	
LOR AFF. GEN	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

e, p.c., al sig. Primo Presidente della Corte di cassazione

e, p.c., al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione

e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Oggetto: Integrazione alla circolare prot. DAG n. 111198.U del 29.7.2015 sull'art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

Con riferimento alla circolare di questa Direzione generale citata in oggetto, deve rilevarsi che, in sede di applicazione della convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162, sono emerse in alcuni uffici giudiziari prassi diverse che, non essendo in contrasto con la normativa che disciplina l'istituto, impongono di integrare il contenuto della circolare medesima.

In particolare, in considerazione del fatto che i provvedimenti di "nullaosta" o di "autorizzazione" del procuratore della Repubblica vengono nella prassi applicativa redatti non solo in calce all'accordo stesso, ma anche con atto separato rispetto all'accordo trasmesso dall'avvocato delle parti all'ufficio requirente, si ritiene di dover precisare che, in tale ultima ipotesi, l'originale del provvedimento del procuratore della Repubblica debba essere conservato presso la segreteria dell'ufficio requirente competente.

Quest'ultima, dunque, ferme restando le condizioni già indicate per i diritti di copia, dovrà consegnare all'avvocato che ha trasmesso l'accordo delle parti (o a quelli eventualmente delegati a ritirare la copia dell'atto) due copie autentiche del provvedimento di "nullaosta" o di "autorizzazione" del procuratore (uno per ciascuna parte), ai fini di consentirne la successiva trasmissione all'ufficiale dello stato civile nei termini di legge, come previsto dall'ultima parte dell'art. 6, comma 3, della legge 10 novembre 2014, n. 162.

Restano ferme tutte le altre disposizioni fornite con la precedente circolare in oggetto richiamata.

Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente nota agli uffici giudiziari dei distretti di rispettiva competenza.

Roma, 21 giugno 2017

Il Direttore generale

Michele Forziati
